



**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

*Via 11 settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR)*

*Tel. 045/6445211*

*e-mail [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it)  
PEC [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it)*

**SERVIZIO DI ESPURGO E VERIFICA A  
MEZZO TELECAMERA DI IMPIANTI E  
RETI FOGNARIE GESTITI DA A.G.S.  
S.p.a.**

**CAPITOLATO D'ONERI – NORME AMMINISTRATIVE**

*Peschiera del Garda, ottobre 2021*

PROGETTO 21148

---

**INDICE**

1 MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO .....	3
2 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	3
3 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	3
4 CONTROVERSIE .....	3
5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	3
6 PAGAMENTI.....	4
7 REVISIONE DEI PREZZI.....	4
8 PENALITA'.....	4
9 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	5
10 GARANZIA DEFINITIVA.....	5
11 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....	5
12 DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	6
13 FALLIMENTO DELL'IMPRESA.....	6
14 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI .....	6
15 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI.....	6
16 RESTITUZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI E VIDEOISPEZIONI ESEGUITI .....	7
17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	7
18 ONERI E OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	7
19 CONTESTAZIONI E RISERVE.....	9

## **1 MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO**

Le modalità esecutive sono dettate dal "Capitolato d'oneri – norme tecniche" allegato.

## **2 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La direzione dell'esecuzione potrà nominare un assistente con il compito di vigilare affinché il servizio risulti corrispondente all'offerta e alle previsioni dettate dal capitolato d'oneri – norme tecniche.

L'appaltatore dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo di un proprio direttore.

Al direttore tecnico dell'appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri a persone o beni in conseguenza di inesatta esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

## **3 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidatogli, restando inteso che le norme contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita e non riduce la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza da parte del direttore dell'esecuzione e del suo assistente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da AGS o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Azienda che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione o il suo assistente avrà emanato.

L'appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

## **4 CONTROVERSIE**

È esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Verona.

## **5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei casi contemplati dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Ente aggiudicatore deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto:

- a) applicazione cumulativa di penali eccedenti il 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
- c) cessione del contratto o di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- d) revoca della Convenzione con Depurazioni Benacensi scarl per lo smaltimento dei reflui presso l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda o S. Ambrogio di Valpolicella.

Trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 commi 1 bis, 3, 5, 6,7, 8, 9 del Codice dei contratti.

## 6 PAGAMENTI

La liquidazione del servizio avverrà con cadenza mensile, mediante l'emissione di stati di avanzamento, di cui l'appaltatore avrà diritto al pagamento, in corso d'opera, in relazione a tutti gli interventi realizzati nel mese sulla base degli ordini di servizio.

Sui singoli stati d'avanzamento al lordo del ribasso d'asta, verrà applicata la quota per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Inoltre, sui singoli stati di avanzamento lavori dovrà essere operata la trattenuta di legge dello 0,5% (sull'intera somma).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento è pari a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento.

Il pagamento da parte dell'ente aggiudicatore avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento e a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ente aggiudicatore provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

## 7 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi.

## 8 PENALITÀ

L'appaltatore incorrerà nella penale di € 800,00 nel caso di intervento con mezzi non idonei al tipo di servizio o, comunque, non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio.

In caso di ritardato intervento, l'appaltatore è tenuto a corrispondere le seguenti penali.

A - € 150 per il primo ritardo, rispetto al termine indicato nell'ordine di servizio, ricompreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo, rispetto al termine indicato nell'ordine di servizio, ricompreso tra 31 e 60 minuti o ritardo reiterato di tipo A (allorquando l'appaltatore sia già stato sanzionato a titolo di illecito contrattuale per l'ipotesi prevista al precedente punto A);

C - € 600 per ogni ritardo, rispetto al termine indicato nell'ordine di servizio, superiore a 60 minuti o ritardo reiterato di tipo B (allorquando l'appaltatore sia già stato

sanzionato a titolo di illecito contrattuale per l'ipotesi prevista al precedente punto B) o ulteriore ritardo reiterato di tipo A (allorquando l'appaltatore sia già stato sanzionato a titolo di illecito contrattuale per il primo ritardo reiterato prevista al precedente punto B).

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta soglia percentuale trova applicazione il precedente articolo 5 lett. a) in materia di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo.

## **9 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **10 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'Ente aggiudicatore può avvalersi della garanzia, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente aggiudicatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente aggiudicatore, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo quanto stabilito dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti.

## **11 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione

del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Ente aggiudicatore.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

## **12 DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

## **13 FALLIMENTO DELL'IMPRESA**

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

## **14 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire l'ente aggiudicatore in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

## **15 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

Il contratto d'appalto dovrà recare la clausola di conformità agli standard sociali di cui all'art. 6 del DM. 06/06/2012.

## **16 RESTITUZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI E VIDEOISPEZIONI ESEGUITI**

L'appaltatore dovrà, una volta realizzate le attività di videoispezione e di risanamento delle condotte, restituire alla Stazione appaltante i disegni aggiornati di quanto effettivamente rilevato in sito, in merito allo stato delle condotte, al loro profilo, diametro, pendenza, ecc., in particolare:

- profili di posa delle condotte con indicate: dimensioni ed il materiale della condotta, la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore della tubazione, e l'eventuale natura del terreno ed indicazione quotata dei sottoservizi attraversati;
- una planimetria in scala adeguata indicante i tracciati delle condotte, l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione, delle eventuali caditoie, dei pozzetti di utenza, delle camerette di alloggio delle apparecchiature, dei pezzi speciali inseriti nella condotta, degli attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra particolarità. Tutte le opere dovranno essere ubicate e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito;
- fotografia digitale degli allacciamenti alle opere (manufatti, condotte, ecc.) riscontrati e di altre situazioni rilevate nel percorso della condotta;

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea ed in forma informatizzata in formato DWG e SHAPEFILE per l'implementazione sulla piattaforma cartografica della stazione appaltante.

La simbologia grafica, i livelli e le altre informazioni dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione lavori.

Gli elaborati fotografici riproducenti gli alle opere (manufatti, condotte, ecc.) pre-Esistenti dovranno essere restituiti in formato compresso JPG o TIFF.

La base cartografica sulla quale inserire i tracciati delle condotte e i manufatti eseguiti sarà reperita a cura e spese dall'Appaltatore.

Le videoispezioni dovranno essere restituite su supporto informatico, corredate da report cartaceo e digitale dell'intervento.

## **17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

AGS Spa non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto stabilito dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **18 ONERI E OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato d'oneri – norme amministrative, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'appaltatore quanto segue:

- a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta delle Aziende, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, inquadrati adeguatamente per lo svolgimento dell'attività per cui sono preposti alla data dell'offerta, alla categorie e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è altresì tenuta a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione accertata dall'Azienda sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Azienda opererà una trattenuta di garanzia del 20% sulle fatture in pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che essa possa dare titolo a risarcimento di danni e a pagamento di interessi sulla somma trattenuta;

- c) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Il fatto che l'eventuale subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità;

- d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- e) mettere a disposizione tutti i mezzi d'opera, le attrezzature e le maestranze necessarie, di gradimento da parte dell'Azienda;
- f) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc.;
- g) fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per il servizio;
- h) accettare, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, la coordinazione e la subordinazione alle esigenze di qualsiasi genere che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere, e ciò al fine di garantire, in ogni momento, la piena ed ottimale funzionalità del sistema in esercizio;
- i) eseguire, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, le varie opere nell'ordine prescritto dal Tecnico Responsabile, ancorché tale ordine non sia il più conveniente per l'Impresa;
- l) obbligarsi a non allontanarsi dagli impianti prima di aver una situazione giudicata idonea, in termini di sicurezza e affidabilità di esercizio, dal Tecnico Responsabile;
- m) verbalizzare gli incontri con particolare riguardo alla motivazione delle scelte adottate;
- n) L'obbligo dell'Impresa eventualmente coadiuvata dai propri specialisti a intervenire a tutte le riunioni in cui le Aziende ritenessero utile la sua collaborazione al fine del buon esito del servizio.
- o) I rischi di perdite o danni che le apparecchiature possono subire durante il trasporto, la messa in opera e il ritiro, sempre che non siano determinati da fatti dell'Azienda.
- p) provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti e nel rispetto dell'ambiente;
- q) stipulare apposita Convenzione con Depurazioni Benacensi scarl al fine di poter smaltire i reflui presso l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda o S.

---

Ambrogio di Valpolicella.

- r) di avere nella propria disponibilità un idoneo deposito mezzi in uno dei comuni interessati dal servizio in oggetto;

### **19 CONTESTAZIONI E RISERVE**

Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'ente aggiudicatore la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'ente dovesse essere tenuto a sborsare.

Nei casi contemplati dagli artt. 3 comma 1 ult. cpv, 5 commi 9 secondo cpv, 14 terzo cpv, 8 comma 6 secondo cpv, 10 comma 4 terzo cpv, art. 14 comma 1, lett. e) del D.M. 48/2018, l'appaltatore formula riserve, esplicandole e quantificandole nel registro di contabilità nei termini ivi previsti, a pena di decadenza.